



ANAS Direzione Generale
Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali

Convenzione Unica
ANAS S.p.A.
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.

ALLEGATO: O

REQUISITI DI SOLIDITA' PATRIMONIALE

Requisiti di solidità patrimoniale

Rapporto di solidità patrimoniale

Il Concessionario, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, lettera o) della Convenzione, è tenuto, al termine di ciascun esercizio, a dimostrare il rispetto del seguente rapporto di solidità patrimoniale calcolato sulla base dei dati consuntivi risultanti dall'ultimo bilancio approvato:

$$\frac{FCO}{SD} > 1,2$$

dove:

FCO = flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito

SD = servizio del debito

Il flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO) di ciascun esercizio è calcolato sulla base dei dati consuntivi dell'ultimo bilancio approvato ed è dato dalla somma algebrica delle seguenti poste di bilancio:

- (+) Utile dell'esercizio
 - (+) Oneri (proventi) fiscali
 - (-) Imposte sul reddito corrisposte
 - (+) Oneri finanziari netti
 - (+) Ammortamenti
 - (+) Accantonamenti per rischi
 - (+) Accantonamenti per oneri
 - (+) Variazione fondo spese ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
 - (+) Svalutazioni (ripristini) di valore
 - (+) Quota riscontata dei ricavi relativi alla X Investimenti
-
- (=) Flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito**

Il servizio del debito (SD) è pari alla rata annua costante, comprensiva della quota interessi e della quota capitale, necessaria al rimborso entro la scadenza della concessione del debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato, assumendo un tasso di interesse di mercato.

Il valore del servizio del debito (SD) è il risultato della risoluzione della seguente equazione:

$$\sum_{t=1}^s \frac{SD}{(1+i)^t} = DN$$

dove:

s = anni di durata residua della concessione

i = tasso di interesse di mercato pari alla media del tasso Euribor a 3 mesi rilevato nell'ultimo mese dell'esercizio di riferimento, maggiorato di un margine dell'1%

DN = debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il debito finanziario netto (DN) è dato dalla somma algebrica delle seguenti poste di bilancio:

- (+) Passività finanziarie correnti
 - (+) Passività finanziarie non correnti
 - (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
 - (-) Altre attività finanziarie correnti
 - (-) Altre attività finanziarie non correnti
-
- (=) Debito finanziario netto**

Il debito finanziario netto (DN), calcolato come sopra, sulla base delle poste risultanti dall'ultimo bilancio approvato, è inoltre maggiorato dell'importo delle garanzie reali (pegni e ipoteche) e/o personali (fidejussioni) e dei finanziamenti concessi dal Concessionario a società in via diretta o indiretta controllate o partecipate operanti nel settore delle infrastrutture.

Nel caso in cui il Concessionario disponga tra le proprie fonti di finanziamento di finanziamenti infruttiferi (o a tasso agevolato), il valore del debito finanziario netto (DN) di fine esercizio di cui sopra è rettificato della differenza tra il valore nominale del debito infruttifero e il valore attuale netto dello stesso calcolato al medesimo tasso di mercato di cui sopra.

Il Concessionario è tenuto annualmente a comunicare al Concedente, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, il calcolo del rapporto di cui sopra attestando il rispetto del vincolo di solidità patrimoniale richiesto pari a 1,2. Il Concessionario provvede congiuntamente a trasmettere al Concedente le informazioni necessarie ai fini della verifica del corretto computo del rapporto, allegando altresì dichiarazione, da parte della società incaricata della revisione contabile del bilancio, di asseverazione della correttezza del computo fornito.

Qualora dal computo del debito finanziario netto (DN), come sopra calcolato sulla base del bilancio di esercizio approvato, risulti una posizione finanziaria netta creditoria, il rispetto del requisito patrimoniale si intende assolto, fermo restando che il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente, nei medesimi tempi di cui al precedente paragrafo, le informazioni necessarie ai fini della verifica del corretto computo della posizione finanziaria creditoria e della relativa asseverazione da parte della società incaricata della revisione contabile del bilancio.

Qualora dal bilancio di esercizio approvato il rapporto di cui sopra risulti inferiore al livello minimo richiesto pari a 1,2, il Concedente provvede ai sensi dell'art. 8 della Convenzione alla comunicazione al Concessionario del grave inadempimento fissando un congruo termine, comunque non inferiore a 3 mesi, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere a riequilibrare il rapporto al livello minimo richiesto mediante aumenti di capitale sottoscritti e versati da parte degli azionisti o strumenti assimilabili ovvero altri strumenti od operazioni idonee volte alla riduzione dell'esposizione debitoria. Nel caso in cui, decorso il termine di 3 mesi di cui sopra, il Concessionario non abbia posto rimedio all'inadempimento, il Concedente può attivare la procedura di decadenza di cui all'art. 9 della Convenzione.

Disponibilità finanziarie

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, lettera v), della Convenzione, il Concessionario è tenuto annualmente a comunicare al Concedente, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, attestazione formale della disponibilità di linee di finanziamento non revocabili, con una durata di almeno 12 mesi, o di disponibilità liquide e depositi bancari vincolati alla realizzazione di investimenti, di importo complessivo, calcolato alla data di chiusura di ciascun esercizio, almeno pari allo scostamento, se negativo, a causa della ritardata esecuzione delle opere, tra il consuntivo degli investimenti risultante alla data di fine esercizio dell'ultimo bilancio approvato e le previsioni di cui ai seguenti cronoprogrammi:

Cronoprogramma per la quantificazione dei benefici finanziari per investimenti ritardati

Potenziamento rete per impegni da Convenzione del 4 agosto 1997

(Euro migliaia)	ante 2002	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Potenziamento Bologna-Firenze	93.300	74.350	215.100	419.900	721.000	954.000	1.573.821
Terze e quarte corsie	169.760	43.700	78.900	100.406	49.931	5.200	1.100
Totale annuo	263.060	118.050	294.000	520.306	770.931	959.200	1.574.921
Totale cumulato	263.060	381.110	675.110	1.195.416	1.966.347	2.925.547	4.500.468

Potenziamento rete per Interventi da IV Convenzione Aggiuntiva del 23 dicembre 2002

IV AA per Piani di convalida	312.856	228.728	330.578	186.476	378.131	840.148	923.597	769.873	272.535	557.497	627.603
Progressivo Interventi IV AA	312.856	541.584	872.162	1.058.638	1.436.769	2.276.917	3.200.513	3.970.386	4.242.921	4.800.418	5.428.021

Per quelle iniziative per le quali, decorso un periodo di 12 mesi dalla data prevista nel cronoprogramma di cui all'allegato M per l'approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo, il progetto definitivo stesso non sia stato ancora approvato, gli importi che comunque abbiano concorso a determinare l'ammontare delle linee di finanziamento, maturati a tale data, rimangono fissi. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo, ai fini del calcolo delle linee di finanziamento, la previsione di investimento ancora da effettuare, della relativa iniziativa, è automaticamente slittata del periodo intercorso tra la data di approvazione del progetto definitivo e la data di approvazione riportata nel cronoprogramma. In occasione dell'aggiornamento del piano finanziario 2012-2017, di cui all'art. 11 della Convenzione, qualora per taluni degli "Interventi da IV Convenzione Aggiuntiva" non dovessero risultare approvati dal Concedente i relativi progetti definitivi, l'importo previsto per detti interventi andrà corrispondentemente a ridurre l'ammontare delle linee di credito/finanziamento attivate e/o l'ammontare di disponibilità liquide eventualmente vincolato o le garanzie attivate.

Garanzie

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, lettera aa), il Concessionario è tenuto a non prestare - salvo che ciò sia strettamente finalizzato ad ottenere indirettamente, tramite finanziamenti intragruppo, maggiori risorse finanziarie a condizioni di mercato più efficienti e funzionali all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale - finanziamenti o

ALLEGATO O

garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod.civ. ovvero controllate o collegate dal/al medesimo controllate, fatte eccezione per le società controllate o collegate operanti nel settore delle infrastrutture viarie, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale di cui al presente allegato O. Restano in ogni caso fermi i finanziamenti e le garanzie già prestate alla data di efficacia della presente convenzione unica. Nei casi di cui sopra, il Concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Concedente.